

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA "PART", LEGNA e LEGNAME AI CENSITI DEL COMUNE DI TRE VILLE**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto dei lotti di legname e legna ad uso combustibile (denominati anche "part", secondo la tradizionale dizione locale).

### **ART. 2 BENEFICIARI**

L'assegnazione della PART e di legna spetta a tutte le famiglie iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del Comune amministrativo di Tre Ville.

La richiesta di assegnazione della PART può essere presentata solo dall'avente diritto (intestatario scheda di famiglia) o in caso di impedimento di quest'ultimo, da altra persona munita di delega scritta in carta semplice.

### **ART. 3 INDIVIDUAZIONE AREA DI TAGLIO**

L'area dove verrà effettuata l'assegnazione delle PART sarà concordata annualmente con l'Autorità Forestale in sede di Sessione Forestale.

### **ART. 4 TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER ASSEGNAZIONE PART**

Alla scadenza del termine indicato nell'avviso per la prenotazione delle PART, non sarà più possibile inoltrare altre richieste e gli uffici comunali provvederanno alla compilazione degli elenchi definitivi per ogni singola frazione.

### **ART. 5 ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione della PART dovrà avvenire tramite sorteggio da effettuarsi da parte del Sindaco o suo delegato alla presenza del Segretario Comunale o suo delegato e del Custode Forestale competente per zona.

### **ART. 6 PRESCRIZIONI**

La PART assegnata all'avente diritto non può essere venduta o ceduta ad altri e dopo il taglio, deve essere condotta presso la residenza o in luogo di ricovero ad uso dell'assegnatario.

### **ART. 7 INADEMPIENZE**

Non ha diritto a presentare nuova richiesta l'assegnatario che non abbia provveduto a tagliare o recuperare la PART dell'anno precedente.

Il taglio e il recupero deve essere effettuato entro i 3 anni successivi a quello dell'assegnazione.

Solo all'avvenuto taglio della PART o alla scadenza dei 3 anni, potrà essere assegnata una nuova PART.

ART. 8  
OPERAZIONI DI TAGLIO DA PARTE DI TERZI

Qualora l'assegnatario della PART, intenda far allestire e/o asportare dal bosco la legna da soggetti terzi e le dette operazioni avvengano in assenza dell'assegnatario stesso, si fa obbligo di preventiva comunicazione al Custode Forestale competente per zona.

ART. 9  
ULTERIORE DISPONIBILITÀ DI LEGNAME O LEGNA DA ARDERE

Qualora durante l'anno vi fosse la disponibilità di legname o legna, dovuta a fattori eccezionali quali schianti, attacchi parassitari o per il recupero di rami di lotti, nel caso si trattasse di modiche quantità, l'avente diritto interessato all'acquisto dovrà presentare richiesta agli uffici comunali ed il Custode Forestale provvederà ad una stima del valore del materiale legnoso richiesto.

Nel caso invece in cui il quantitativo di legname o legna sia rilevante e non sia configurabile come PART, verrà affisso apposito avviso per la presentazione di offerte in busta chiusa. La legna o il legname verrà aggiudicato a colui che avrà indicato il prezzo economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale. Potranno partecipare all'asta solo coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. La mancata aggiudicazione agli aventi diritto di uso civico delle singole frazioni, comporterà la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di estendere la disponibilità di legname o di legna a tutti i residenti nel Comune di Tre Ville.

ART. 10  
PERIODO DI TAGLIO

Il periodo di taglio delle PART va dal 15 settembre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 11  
TUTELA DELL'AREA DI TAGLIO

Le aree dove si effettuerà il taglio delle PART dovranno essere lasciate in perfetto ordine e la ramaglia non recuperata dovrà essere accuratamente accatastata. Il taglio e il trasporto del legname dovrà essere effettuato usando accortezza e perizia, avendo cura di mettere in atto ogni possibile precauzione ai fini della sicurezza ed evitando qualsiasi tipo di danneggiamento al bosco e ai pubblici transiti.

ART. 12  
SANZIONI

A chi contravviene a quanto disposto dall'art. 6, NON verrà assegnata la PART per i 3 (tre) anni successivi. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 8 implicherà l'immediata sospensione delle operazioni non preventivamente autorizzate, comporterà la mancata assegnazione della PART per l'anno successivo e il materiale legnoso rimarrà a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Chi contravviene a quanto disposto dall'art. 11, dovrà rispondere in solido per i danni arrecati e in casi giudicati gravi dall'Amministrazione Comunale, potrà essere escluso dal diritto di assegnazione della PART per l'anno successivo.

ART. 13  
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

E' fatto obbligo a chiunque rispettare il presente Regolamento e attenersi agli ordini del custode forestale di Zona, al quale spetta il compito di far rispettare le presenti prescrizioni.

Il custode forestale effettuerà controlli per assicurare il corretto svolgimento dei lavori, annotando ogni notizia in merito.

Dal momento dell'assegnazione del materiale di cui all'art. 1 e 9, l'Amministrazione comunale non è responsabile e non è tenuta al risarcimento di eventuale materiale sottratto da parte di soggetti terzi rispetto all'assegnatario.